

Statuto

Art. 1

DENOMINAZIONE - SEDE

L'Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari per la Lombardia, detta anche ANBI Lombardia, costituita con durata illimitata a sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari ha sede legale in Cremona, via Ponchielli 5. Essa è retta dal presente Statuto, approvato dall'Assemblea il giorno 5 marzo 1990 e approvato dal Consiglio Nazionale dell'Associazione il giorno 4 aprile 1990.

Art. 2

SCOPI

Nell'ambito degli scopi istituzionali dell'Associazione e in aggiunta alle funzioni competenti all'Unione quale struttura periferica dell'Associazione stessa, l'Unione provvede in particolare, con autonomia operativa, a:

- rappresentare i Consorzi associati, per tutti i rapporti di interesse comune, presso gli Organi regionali e presso gli Uffici statali e gli enti locali territoriali;
- individuare linee di indirizzo politico e programmatico per l'attività di bonifica nella Regione, e curarne l'attuazione coerente, collaborando con le competenti Autorità per la formazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale, di assetto, tutela e di utilizzazione del territorio regionale;
- favorire e promuovere in sede regionale lo sviluppo di iniziative per la bonifica, l'irrigazione, i miglioramenti fondiari nonché nel campo delle azioni per la difesa del suolo e delle acque, la tutela dell'ambiente e l'assetto del territorio;
- provvedere, anche su affidamento da parte dei competenti organi istituzionali, sia all'esecuzione di studi di problemi generali di ordine tecnico, economico, sociale e culturale concernenti la bonifica che all'attuazione di azioni di sviluppo nel campo della ricerca, sperimentazione, informazione, divulgazione, formazione ed aggiornamento professionale sempre nell'ambito dello specifico settore della bonifica;
- realizzare, direttamente e/o tramite i propri associati, progetti, azioni ed iniziative culturali ed educative per la conoscenza, la promozione, la valorizzazione e la gestione multifunzionale dei propri beni patrimoniali e culturali
- coordinare l'attività dei soci assistendoli nel disimpegno dei loro compiti nel rispetto della loro autonomia istituzionale;
- assumere ogni altra funzione che la legislazione vigente le consenta di adempiere e che sia compatibile con le finalità degli Enti associati e con lo Statuto dell'Associazione.

Art. 3

SOCI

Fanno parte dell'Unione Regionale i soci dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari aventi sede nell'ambito del territorio della regione Lombardia.

Art. 4

ORGANI DELL'UNIONE

Sono organi dell'Unione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Revisore dei Conti.

Art. 5

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dell'Unione Regionale è composta dai soci dell'Unione. Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e ad essere eletti i soci in regola col pagamento dei contributi dovuti all'Unione ed all'Associazione Nazionale.

Le persone giuridiche partecipano all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante a ciò designato dall'Organo competente.

Art. 6

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

E' di competenza dell'Assemblea:

- discutere ed approvare la relazione annuale;
- eleggere tra i soci i membri del Comitato Direttivo;
- eleggere il Revisore dei Conti a sensi del successivo art. 17;
- deliberare in ordine allo Statuto dell'Unione;
- deliberare sui programmi di attività dell'Unione;
- approvare il bilancio preventivo e le sue variazioni nonché il conto consuntivo;
- deliberare la misura ed il riparto dei contributi associativi e le modalità di riscossione;
- deliberare sull'acquisto e l'alienazione dei beni immobili;
- deliberare le eventuali indennità e compensi per i componenti gli organi dell'Unione;
- deliberare sugli argomenti che le sono sottoposti dal Comitato Direttivo.

Art. 7

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Comitato ed è presieduta dal Presidente.

Essa si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno ed in via straordinaria ogni qualvolta un quarto degli associati lo richieda o il Comitato lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione verrà spedito solo via e-mail e dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'Assemblea nonché degli argomenti da trattare.

In caso d'urgenza l'avviso può essere spedito telegraficamente almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 8

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei componenti.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione, che sarà valida qualora sia presente almeno un quarto dei componenti.

Il socio può farsi sostituire nell'Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le elezioni e le deliberazioni concernenti persone debbono aver luogo a scrutinio segreto. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà ad elezione di ballottaggio.

In caso di mancata accettazione subentrerà all'eletto colui che avrà riportato il numero di voti immediatamente inferiore.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Art. 9

COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea nel suo seno.

Per le elezioni del Comitato Direttivo ogni socio può esprimere sino ad un massimo di cinque preferenze.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso di perdita della qualità di membro dell'Assemblea, essi decadono dalla carica. In questo caso l'Assemblea procede alla reintegrazione del Comitato nel numero originario. I membri così eletti durano in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri del Comitato.

Art. 10

FUNZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

E' di competenza del Comitato Direttivo:

- eleggere nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente;
- provvedere eventualmente alla nomina di altre persone anche al di fuori dei soci, che rivestano la qualità di esperti nel settore, e che parteciperanno al Comitato, quando ritenuto necessario, con voto consultivo;
- deliberare sulla relazione annuale da sottoporre all'Assemblea;

- predisporre i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- collaborare con la Presidenza per la realizzazione dei programmi di attività;
- deliberare sul movimento dei soci ed esprimere il parere sull'ammissione di nuovi soci di cui all'art. 19 - 2° comma dello Statuto dell'A.N.B.I.;
- deliberare sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Unione e dei suoi uffici;
- deliberare sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente;
- deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni mobili;
- nominare i rappresentanti dell'Unione in seno a Commissioni o Enti vari;
- deliberare sull'assunzione di iniziative conformi agli scopi statutari, affidate all'Unione da Enti pubblici o privati.

Art. 11

CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo si riunisce in via ordinaria ogni due mesi nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o tre membri ne facciano richiesta.

Per le modalità di convocazione si fa riferimento all'art. 7.

Art. 12

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente.

Le adunanze sono valide quando siano presenti oltre al Presidente e al Vice Presidente almeno tre membri. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Decadono dalle funzioni di componenti il Comitato i membri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive.

Art. 13

PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Unione. Firma gli atti e la corrispondenza, con facoltà di delega al Vice Presidente per determinate materie.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di enti associati, di Enti o organismi interessati alla Bonifica ed all'attività dei Consorzi, in relazione alla natura degli argomenti fissati all'o.d.g.

Art. 14

VICE - PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 15

ENTRATE DELL'UNIONE

Le entrate dell'Unione sono costituite dai contributi degli associati e dalle somme incassate per atti di liberalità o per altri titoli connessi alle funzioni istituzionali.

I contributi associativi saranno annualmente fissati dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 16

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario segue l'anno solare.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 novembre; il conto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione, quelli di amministrazione nonché i fondi e le riserve che fossero eventualmente costituiti.

In caso di scioglimento dell'Unione per qualunque causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto all'Associazione Nazionale delle Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari di cui l'Unione fa parte.

Art. 17

REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea nomina il revisore dei conti.

Il revisore vigila sulla gestione amministrativa, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo riferendone all'Assemblea, alle cui riunioni assistono.

Il revisore può assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 18

NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto entrerà in vigore alla data dell'approvazione di cui all'art. 9 dello Statuto dell'Associazione Nazionale.

Entro sei mesi dalla data di approvazione dello Statuto da parte dell'Associazione Nazionale verrà convocata l'Assemblea dei soci per l'elezione degli organi dell'Unione.

Sino a tale data rimarranno in funzione gli organi attualmente in carica.